

Avv. Giuseppe Paolo Leoni

Via Umbria 163/b Taranto

Tel. 345 5018861- 329 3428578, Fax 099 374909

P.E.C.: giuseppapaolo.leoni@oravta.legalmail.it

Mail: avv.gleoni@gmail.com



SEMINARIO NAZIONALE SICUREZZA E DIFESA PERSONALE

Modena (Pol. NASI) 13 ottobre 2019

-INTRODUZIONE

"Reprimere un momento di rabbia può salvarci da cento giorni di dolore..." Proverbio Cinese

Non si può parlare di autodifesa e di arti marziali il cui scopo è la totale efficacia in caso di scontro, senza analizzare in maniera approfondita cosa la Legge Italiana dice in proposito.

Partiamo col dire che accettare uno scontro fisico -voluto o meno- con un'altra persona è sempre un grosso problema.

Non importa chi ha iniziato la disputa, chi partecipa, anche se per difendersi ha torto.

La legge concede pochissime situazioni ideali in cui chiunque cagiona qualsiasi lesione ad un'altra persona, anche se per difesa personale, non è punibile, ed il più delle volte questa persona non punibile è un pubblico ufficiale in servizio.

Esiste molta confusione tra la gente, ci sono vere e proprie leggende metropolitane in merito all'interpretazione del Codice Penale in caso di risse, lesioni personali, autodifesa.

1. Studio delle Norme principali in relazione al concetto di "Difesa Personale" e "Sicurezza"

- *Il concetto di "Difesa Legittima"*

Articolo 52 del Codice Penale Italiano:

"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."

Per necessità di difendere s'intende la reazione necessaria per difendere un diritto minacciato. In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia e della inevitabilità della reazione e della non esistenza di altre strade se non quella di reagire.

In pratica in caso di processo si tenterà di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose, tipo scappare dalla minaccia stessa.

Il diritto in questione può essere interpretato come la propria vita, incolumità, proprietà personale, nonché diritti morali come l'onore e la riservatezza (anche se questi due ultimi hanno perso molta importanza come attenuanti presso i giudici).

Per pericolo attuale s'intende l'unione di più concetti contemporaneamente: pericolo, ovvero la probabilità di ricevere un danno; attuale è il pericolo presente o imminente al momento del fatto, non futuro o già esaurito.

L'offesa ingiusta può essere una minaccia o una omissione. L'ingiustizia si verifica quando un'azione è contro l'ordinamento giuridico vigente.

Fatte queste precisazioni passiamo ad un esempio pratico.

Siete stati aggrediti per strada per un qualsiasi motivo, avete reagito e avete fatto fuori un braccio al vostro aggressore che, dopo essere stato medicato all'ospedale vi ha denunciato per lesioni personali. A questo segue un processo e voi in fase di giudizio citate l'Articolo 52.

Avete reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata; insomma avete agito in caso di Difesa Legittima.

La prima cosa che il Pubblico Ministero farà, sarà quella di esaminare se avevate o meno la possibilità di evitare la reazione dandovi alla fuga.

Si può reagire solo quando non si hanno ragionevoli possibilità di fuga, oppure, la fuga sarebbe peggio della danno per noi o per chi ci sta attorno. (sull'argomento torneremo piu' avanti)

- *Il concetto di "Stato di Necessità"*

Articolo 54 del Codice Penale Italiano:

"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."

Per pericolo attuale vale ancora la definizione data sopra.

Per danno grave alla persona è da interpretare in tutta la globalità del termine, ovvero i danni alla persona possono essere sia fisici sia morali.

L'esempio più calzante, per descrivere tale situazione è il seguente: non è punibile chi ruba un asciugamano in spiaggia dopo che ha perso il costume in mare, salvando così il suo pudore. Esempio tratto da un testo esplicativo del Codice Penale.

Il pericolo da lui non volontariamente causato s'intende sia per dolo (voluto fino in fondo) e colposo.

IL concetto di non altrimenti evitabile è quello della azione lesiva che deve essere assolutamente necessaria per salvarsi, e bisogna valutare sempre se c'era la possibilità di fuga.

- *Il concetto di "Eccesso Colposo"*

Articolo 55 del Codice Penale Italiano:

"Eccesso Colposo: Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli articoli 51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalle legge come delitto colposo."

Eccoci nel caso peggiore che ci possa capitare. Siamo aggrediti per strada da un balordo armato di coltello che manifesta la sola intenzione di derubarci (vallo anche questo a far capire al giudice)e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure provocandogli delle lesioni permanenti.

Più che altro si parla di due tipi di eccesso colposo: il primo quando si eccede perché si valuta erroneamente la situazione (un mendicante ci chiede l'elemosina, crediamo di essere invece derubati e lo riempiamo di botte); il secondo si verifica quando valutata perfettamente la situazione eccediamo nella reazione per imprudenza, imperizia o negligenza, provocando un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare (un tizio ci minaccia con un cutter piccolo per rapinarci e noi lo ammazziamo a mani nude e/o con corpi contundenti).

In pratica se uccidiamo qualcuno che non aveva manifestato apertamente la volontà a sua volta di uccidere noi, siamo a tutti gli effetti per la Legge degli assassini, con tutte le attenuanti del caso (poche, quando muore qualcuno), e quindi nei guai seri.

Senza andare troppo nel tecnico una veloce analisi di tre articoli chiave del nostro Codice Penale fanno cadere molti preconcetti radicati nella cultura popolare.

- *Il concetto di "Lesione Personale"*

Articolo 582 del Codice Penale Italiano:

"Lesione Personale: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."

Per malattia s'intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (ad es. un bel occhio nero...).

Un'eccezione doverosa deve essere fatta per l'applicazione di questo articolo, e decisamente ovvia: i danni cagionati da attività sportiva, il cui esempio precipuo sono la pratica delle arti marziali con il rischio consentito.

Il fatto non costituisce reato in quanto tali attività sono giuridicamente ammesse e quindi giustificate. Tuttavia è opportuno considerare :

- *il concetto di "Circostanze Aggravanti"*

Articolo 583 del Codice Penale Italiano:

"Circostanze Aggravanti: La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni quando:

- 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie attività per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2. se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima e si applica una reclusione fino a dodici anni quando:

- 1. dal fatto deriva una malattia insanabile e permanente*
- 2. la perdita di un senso*
- 3. la perdita di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile, la perdita della*

capacità di procreare

4. *la deformazione, ovvero lo sfregio del viso in maniera permanente.*"

- *Il concetto di "Omicidio Preterintenzionale"*

Articolo 584 del Codice Penale Italiano:

"Omicidio Preterintenzionale: Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni."

- *Il concetto di "Rissa"*

Articolo 588 del Codice Penale Italiano:

"Rissa: Chiunque partecipi ad una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta una lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza ad essa."

Per rissa s'intende una violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiano atti violenti col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro.

Al reato di rissa, e a quelli connessi, non è applicabile la legittima difesa perché i partecipanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessaria.

2) La nuova legge sulla legittima difesa n. 36 del 26 aprile 2019 e altre modifiche normative.

La nuova [legge sulla legittima difesa n. 36 del 26 aprile 2019](#) ha introdotto nel nostro ordinamento penale la nuova figura della **legittima difesa domiciliare**.

L'art. 1 della legge modifica l'**articolo 52 del codice penale**, che ora diventa art. 52 "difesa legittima", il quale stabilisce che:

1) Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il **pericolo attuale di una offesa ingiusta**, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

2) Nei casi previsti dall'[articolo 614, primo e secondo comma](#), sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, **quando** non vi è desistenza e **vi è pericolo d'aggressione**.

3) Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

4) Nei casi di cui al secondo e al terzo comma **agisce sempre in stato di legittima difesa** colui che compie un atto **per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica**, da parte di una o più persone.-

La nuova legge statuisce che «chi compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere» nel proprio domicilio, «agisce sempre in stato di legittima difesa», essendo **«sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa**.

Sinteticamente, l'**articolo 2** [Modifica all'articolo 55 del codice penale, che ora diventa [art. 55 - Eccesso colposo](#)], esclude nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, «trovandosi in condizioni di minorata difesa o in **stato di grave turbamento**, derivante dalla situazione di pericolo **commette il fatto** per la salvaguardia della propria o altrui incolumità».

L'articolo 3, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Quindi, quando si è aggrediti **nel proprio domicilio** la legittima difesa è sempre proporzionata all'offesa.

Si può respingere l'intrusione violenta o minacciosa, senza essere punibili per avere agito in situazione di minorata difesa, o **in stato di grave turbamento** da pericolo in atto. -----

Oltre a ciò, è stato abolito l'eccesso colposo. Finora, infatti, era prevista una sorta di "proporzionalità" tra offesa e difesa (così come disposto dalla L. 59/2006), punendo l'eccesso colposo di legittima difesa.

Adesso, invece, questa fattispecie scompare nel caso in cui chi reagisca si trovi in uno stato/situazione di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Siffatta novità riveste un ruolo quasi "psicologico" che va colmare situazioni anche molto ampie e di difficile verifica.

La novità previste dalla nuova normativa sulla difesa legittima, non intervengono solo sul codice penale, ma comportano alcune rilevanti novità anche dal punto di vista civilistico. Il legislatore infatti, ha escluso la possibilità che chi sia stato assolto in sede penale dal reato di eccesso di legittima difesa, sia poi tenuto a rimborsare il danno cagionato dal fatto commesso. Pertanto, chi ha si è difeso legittimamente non incorre mai in responsabilità civile.

3. ESEMPI PRATICI E CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

-Legittima difesa sussiste se l'azione è imprevedibile e sproporzionata

Si alla scriminante in caso di lite, quando l'offesa è ingiusta perché "nuova" e più grave di quella accettata (Cass. pen., sentenza n. 36143/2019). Sussiste legittima difesa nel caso in cui, a seguito di aggressioni reciproche, intervenga successivamente una azione imprevedibile e sproporzionata.

E' quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 16 agosto 2019, n. 36143

Il fatto

Il caso vedeva un conducente di un'automobile procedere ad alta velocità mentre un pedone stava attraversando la strada. Ne scaturiva una lite tra i due durante la quale il conducente prelevava dal cofano del mezzo una mazza da baseball con la quale aveva colpito l'altro uomo, cagionandogli lesioni. Interveniva, quindi, la moglie del pedone per separare i due ma questa veniva presa a pugni dal conducente cadendo rovinosamente a terra. Il marito, per difendere la donna, colpiva a sua volta il conducente con la mazza da baseball di quest'ultimo, dopo essersene impossessato.

I giudici di merito escludevano la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa ex [art. 52 c.p.](#), sul rilievo che entrambi avessero partecipato alla lite, aggredendosi reciprocamente con la mazza da baseball, ben potendo, invece, allontanarsi dal luogo senza porre in essere i comportamenti violenti.

La decisione

Generalmente la **legittima difesa** viene esclusa in caso di rissa, in quanto i corrissanti sono originariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non appare necessitata (Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2015, n. 32381).

Secondo certo orientamento giurisprudenziale, la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge, vi sia stata una azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2015, n. 32381; Cass. pen., Sez. V, 9 ottobre 2008, n. 4402).

Sulla base di tale considerazione, gli ermellini ritengono che i giudici territoriali abbiano fatto una valutazione solo parziale degli elementi di fatto, non considerando lo stato di concitazione del quale l'imputato risultava portatore al momento del fatto, determinato dall'imprevedibile sviluppo della lite che lo stesso aveva concorso a determinare, consistente nell'aggressione perpetrata dal conducente ai danni di sua moglie.

Infatti, la condotta contestata al pedone deve essere rivalutata dal giudice di merito nel quadro dei principi in materia di legittima difesa, al fine di stabilire se la condotta, con un giudizio *ex ante*, valutando ovvero le circostanze concrete esistenti al momento della reazione, possa dirsi necessitata e proporzionata rispetto all'offesa ingiusta subita dalla moglie.

-Legittima difesa: per l'eccesso colposo occorre reazione inadeguata

Per la Cassazione (sentenza n. 29365/2019) la sproporzione fra offesa e difesa è imputabile a colpa nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza

Il giudizio sulla sussistenza dei caratteri della [legittima difesa](#) deve tener conto della situazione di fatto esterna e delle circostanze di accadimento della vicenda.

E' quanto emerge dalla **sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 4 luglio 2019, n. 29365**

La giurisprudenza

Secondo giurisprudenza di legittimità, non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'[art. 55 c.p.](#), in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti. In altre parole, l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, ovvero del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione

proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati (Cass. pen., Sez. I, 10 aprile 2013, n. 18926).

Con riferimento all'eccesso colposo, deve ribadirsi che, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'[art. 55 c.p.](#), mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Cass. pen., Sez. I, 25 ottobre 2005, n. 45425).

L'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica, quindi, quando la giusta proporzione tra difesa ed offesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, ma invece si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasformandosi in uno strumento di aggressione (Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 30910).

La decisione

Nella fattispecie, secondo gli ermellini, l'aggressione dell'imputato era stata frutto di una scelta deliberata di tenere una condotta reattiva assolutamente ingiustificata rispetto alla banale e modesta offesa ricevuta, neppure verosimilmente consistita in un contatto fisico inidonea a costituire in al-

cun modo viatico per un timore per la propria incolumità da parte sua ovvero per quella di altre persone.

-Legittima difesa: una nuova sentenza della Cassazione su di un pugile professionista

Nella valutazione dell'elemento colposo in legittima difesa è necessario saper valutare anche le proprie capacità offensive

La Cassazione (Sezione quinta penale) è tornata ad esprimersi sulla fattispecie del c.d. eccesso *colposo* di legittima difesa. In particolare gli Ermellini hanno posto l'attenzione sulle modalità di valutazione della singola fattispecie per ritenerla, o meno, rientrante e sottendibile alla previsione codicistica circa l'eccesso colposo in caso di legittima difesa. Seguiamo quindi, con attenzione, come i giudici hanno trattato un caso ben specifico.

Il fatto

B.C. veniva condannato da parte della Corte d'Appello di Roma alla pena detentiva di anni tre confermando la condanna emessa in primo grado per aver questi commesso il reato di lesioni gravi di cui all'art. 582 c.p.

Il contesto dei fatti è quello di un litigio per futili motivi degenerato nella condotta dell'imputato il quale, pugile professionista, ha deliberatamente colpito al volto ed al tronco la vittima (D.T.T.), procurandogli ematomi ed edema cerebrale, frattura di alcune ossa del volto causando indebolimento permanente del braccio sinistro e dell'apparato cognitivo-neurologico.

B.C. assistito dal proprio legale, decide di proporre ricorso impugnando la sentenza di condanna di secondo grado adducendo le seguenti che, di seguito, andremo ad esporre. Prima di tutto, a detta della difesa, vi sarebbe stata palese violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presunto eccesso colposo di **legittima difesa**.

La vittima avrebbe infatti minacciato senza alcun motivo B.C. addirittura arrivando a mettergli le mani al collo. Non si sarebbe tenuto conto anche del fatto che il litigio si è avuto in piena notte e che la vittima fosse soggetto conosciuto nel quartiere di certo come persona pericolosa e, proprio al momento dei fatti, in preda ai fumi dell'alcool e degli stupefacenti. Si sosteneva, inoltre, come le conseguenze gravi subite dalla vittima in realtà non erano state causate dai colpi da B.C. inferti ma dalla caduta in terra sempre a causa dell'evidente stato di alterazione.

Eccesso colposo di legittima difesa

A questo punto è necessario parlare dell'eccesso di legittima difesa e dell'eccesso colposo della stessa.

Per valutare infatti se una difesa sia stata più o meno legittima e se l'eccesso sia stato volontario o altrimenti colposo si dovranno valutare tutti gli elementi costitutivi della difesa stessa. Fatta questa valutazione sarà necessario farne una nuova stabilendo se la reazione difensiva successiva ad una valutazione delle circostanze sia stata dettata da un errore di valutazione o, altrimenti, da una scelta posta in essere deliberatamente. Detta ancor più semplicemente si ha eccesso colposo di legittima difesa dal momento in cui la proporzione tra offesa e difesa sia venuta meno per colpa, precipitazione, imprudenza o imperizia.

La sentenza

Il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato e quindi non accolto. In particolare i giudici ritengono che B.C. abbia agito in modo del tutto consapevole anche dopo una attenta valutazione della situazione non tenendo nemmeno conto della sua capacità offensiva acquisita grazie all'attività di pugile professionista. *Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 13 Luglio 2019, n.*

-Niente legittima difesa in caso di violenza reciproca

Per la Cassazione non opera la scriminante nei confronti di chi ha reagito all'aggressione altrui non per difendersi, ma per vendicarsi

Il soggetto coinvolto in una zuffa non può invocare la [legittima difesa](#) se ha partecipato allo scontro per vendicarsi, ovvero animato, a sua volta, da una **volontà aggressiva nei confronti dell'altro**. In sostanza, non si configura l'esimente nei confronti del soggetto che ha contribuito a determinare la situazione di pericolo.

La vicenda

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella [sentenza n.17787/2019](#) .

Gli Ermellini hanno negato l'applicazione dell'esimente a un cittadino italiano coinvolto in una rissa con un cittadino extracomunitario: il primo era [stato](#) condannato per lesioni personali, l'altro per percosse.

Da qui il ricorso in Cassazione nel quale il cittadino italiano si duole della **mancata applicazione della scriminante** della [legittima difesa](#), pur essendo emerso, dalle prove assunte, che lui era [stato](#) aggredito dall'altro, il quale aveva dato inizio alla colluttazione, e si era limitato a reagire all'aggressione con una difesa proporzionata all'offesa.

Legittima difesa e scontro tra due soggetti

Un ricostruzione che viene respinta dai giudici di legittimità. La configurabilità dell'esimente della [legittima difesa](#), spiega la Cassazione, deve escludersi nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro.

Quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità.

Niente legittima difesa se l'altro ha reagito per vendicarsi

Nel caso di specie, dalla ricostruzione del fatto operata dal giudice a quo era emerso che la zuffa era stata iniziata dall'altro. Tuttavia, dopo essere stato aggredito ed essere caduto a terra, il ricorrente, allo scopo di **vendicarsi**, ha a sua volta attaccato ripetutamente e con grande aggressività il rivale, riuscendo a colpirlo e cagionandogli lesioni personali.

In pratica, l'imputato ha colpito l'avversario non perché costretto dalla necessità di difendersi e per evitare di essere picchiato, ma perché animato dal proposito di vendetta e dunque allo scopo di aggredirlo a sua volta e in tal modo punirlo per l'aggressione ricevuta.

In tale situazione, in applicazione del principio sopra esposto, deve escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52 c.p. e, conseguentemente non opera la scriminante, invocata dal ricorrente. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. *Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n.17787/2019-*

CONCLUSIONE

Alla luce di questa rapida carrellata di normative che disciplinano i principali articoli del Codice Penale con le relative evoluzioni legislative che possono intervenire in casi di dover reagire ad un'aggressione armata e non, si possono fare alcune considerazioni in merito.

Prima di tutto è evidente che andare per le vie di fatto per un qualsiasi motivo ci procurerà sempre una violazione del Codice Penale. Anche se siamo "nel giusto".

In questi casi "il giusto" per la Legge è una condizione maledettamente ideale in cui è praticamente impossibile rientrarci. Il fatto stesso che possiamo reagire ad una provocazione di qualsivoglia natura è reato.

La valutazione della situazione è estremamente oggettiva da parte del giudice e del pubblico ministero, quindi anche se crediamo di aver agito in totale legalità invocando la difesa legittima, non è detto che ci sporchiamo la fedina penale per sempre per reati di rissa/lesioni personali.

Ma siamo praticanti di un'arte marziale, a parte tutto noi ci alleniamo al malaugurato caso che ciò (una colluttazione) possa avvenire.

Come dobbiamo comportarci in questi casi, a cose finite e agenti di Pubblica Sicurezza sono intervenuti sul luogo del fatto?

- Restare calmi e cooperativi con la Polizia.
- Rispondere in maniera chiara, sensata e concisa sugli eventi appena avvenuti.
- Seguire senza protestare gli agenti in Questura/Caserma.

Cosa la Polizia/Carabinieri fanno in questi casi?

- Raccogliere a caldo i fatti sulla colluttazione, poi riesaminarli in seconda sede con ulteriori testimoni aggiuntivi.
- Chiederci se potevamo fuggire e perchè non lo abbiamo fatto. Da queste risposta si

può decidere al 50% una nostra condanna o meno.

- Vengono esaminate le ferite ricevute/date da un medico legale o del Pronto

Soccorso che deve produrre una documentazione medica ufficiale da usare in fase di giudizio.

- Viene messo a verbale qualsiasi cosa detta. Attenzione a quello che dite che non possa essere mal interpretato. La vostra parola non conta nulla contro un verbale redatto da un agente di P.S.
- Viene esaminato il nostro background penale e quello di quello del nostro avversario.
- Vengono esaminate le dichiarazioni di eventuali testimoni.
- Viene vagliato il fatto se apparteniamo ad una comunità etnico-religiosa-economica

particolare.

- Già, viene valutato se siamo artisti marziali.
- Vengono valutate le aggravanti apportate dall'uso di armi e di che natura.

Avv. Giuseppe Paolo Leoni